

COMUNE DI
RICCIONE



Riccione, 12/01/2018

Prot. n. 2011/2018

Spett.le Unione della Valconca
e-mail: segreteria@unionevalconca.rn.it
Alla D.ssa Cinzia Farinelli Dirigente del Settore Servizi
Finanziari Affari Generali Risorse Umane Sviluppo Tecnologico
E p.c. Ufficio Personale
Sede

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AVVALIMENTO DELLA DOTT.SSA CINZIA FARINELLI PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI VALCONCA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004.

Il sottoscritto Dirigente del Settore 2 Polizia Municipale e Sicurezza Urbana ,

richiamati, quali presupposti del presente provvedimento, le deliberazioni di Giunta n. 163/2012 e n. 461/2012, di approvazione dello schema di convenzione con l'Unione dei Comuni Valconca per l'utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 della dott.ssa Farinelli Cinzia, dirigente di questa Amministrazione, oggi assegnata al Settore 5 "Servizi Finanziari- Affari Generali- Risorse Umane-Sviluppo Tecnologico";

evidenziato che, in applicazione di detta normativa, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane e le Unione di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (c.d. "quasi comando" così Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia – deliberazione del 5.5.2011);

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1470/2017, esecutiva, il termine dell'attività lavorativa prestata dalla dirigente dott.ssa Cinzia Farinelli a favore dell'Unione dei Comuni Valconca veniva, da ultimo, prorogato fino al 31.12.2017;

acquisita dall'Unione Della Valconca la richiesta di autorizzazione dell'incarico in oggetto alle medesime condizioni (nota del 22.12.2017 prot. n. 9029, acquisita agli atti sub prot. n. 69404 del 22/12/2017) finalizzata a consentire la predisposizione degli adempimenti imprescindibili legati a Bilancio, Rendiconto, Accordo RSA, in un'ottica di sussidiarietà e collaborazione fra enti del territorio;

atteso che per suddetto periodo di proroga si rimanda al contenuto dello schema di convenzione già approvato dall'Unione Valconca con deliberazione di Giunta nr. 50 del 30/12/2017 e in questa sede integralmente richiamato, quanto a modalità di esecuzione e condizioni, dando atto che lo stesso schema rappresenta compiutamente la modulazione del rapporto fra i due enti interessati e, al tempo stesso, substrato di conformità nell'utilizzo della norma speciale di cui alla Legge 311/2004;

riscontrato che la norma in esame, avendo una struttura e formulazione generica, non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, essendo finalizzata ad agevolare la soluzione di problematiche organizzative dei piccoli enti e delle forme associative, valendo, a tal fine, gli accordi tra le due amministrazioni;

richiamato, con espresso riferimento alla citata disposizione normativa, quanto segue :



1. l'orientamento dell'Aran del 7.7.2005, secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della citata legge 311/2004;
2. il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25.05.2005 secondo il quale la specialità della fonte normativa succitata rappresenta una deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D.L.gs. 165/2001, ravvisando, nel ricorso a personale dipendente di altre amministrazioni (c.d. "quasi comando"), un possibile strumento che consente di mettere a disposizione dei piccoli enti, caratterizzati il più delle volte da problematiche organizzative e carenza di risorse, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisite nelle materie o ambito di competenza di una amministrazione;
3. la circolare n.2/2005 del Ministero dell'Interno che ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui al citato art. 1, comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
4. il parere del Dipartimento Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità del citato art. 1, comma 557 della legge 311/2004;
5. la disposizione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, (...) salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
6. il parere della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, delib. n.17/2008 del 8.5.2008, secondo il quale non è necessario, nell'ente ricevente, stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dalla legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato restando lo stesso comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza e titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno;

vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Riccione n. 268 del 1 agosto 2013, con la quale è stato approvato il disciplinare in attuazione dell'articolo 20 comma 5 del CCNL 22 febbraio 2010, contenente i criteri generali di erogazione dei compensi versati da soggetti terzi per gli incarichi svolti dai dirigenti del comune e sottoposti al regime di onnicomprensività della retribuzione;

acquisito il parere favorevole del Sindaco di questa amministrazione all' autorizzazione all' incarico di che trattasi della D.ssa Farinelli fino al 31 marzo 2018 e ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il suddetto avvalimento in piena legittimità con ciò favorendo la collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza nell'intesa comunque che, come da convenzione di riferimento, godendo, l'Unione Valconca, di autonomia decisionale quanto alla competenza sia degli organi di indirizzo-politico amministrativo che degli organi di decisione, la prestazione lavorativa della dott.ssa Farinelli Cinzia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'Unione, non comporterà coinvolgimento diretto e responsabilità di questo Ente poiché l'attività sarà imputata direttamente all'Unione ed ai soggetti che vi sovrintendono;

ravvisata la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 169 c. 5 del vigente Regolamento per l' Ordinamento degli uffici e servizi;



visto l'atto Sindacale n. 96 del 29.09.2017, con il quale vengono individuati, per ciascun dirigente del Comune di Riccione, i rispettivi sostituti per tutti i casi di assenza/impedimento temporaneo/conflitto d'interesse.

AUTORIZZA

1. l'avvalimento della Dott.ssa Cinzia Farinelli presso l'Unione della Valconca ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004, in premessa richiamati, e fino al 31 marzo 2018, sulla base del parere favorevole, in tal senso, espresso dal Sindaco pro tempore di questa amministrazione, confermando, a base dell'attività lavorativa della dott.ssa Cinzia Farinelli (c.d. "quasi comando"), il medesimo contenuto dello schema di convenzione già approvato e in questa sede integralmente richiamato, quanto a modalità di esecuzione e relativo compenso annuo, dando atto che lo stesso schema rappresenta compiutamente la modulazione del rapporto fra i due enti interessati e, al tempo stesso substrato di conformità nell'utilizzo della norma speciale di cui alla Legge 311/2004;
2. dà atto, conformemente a quanto già stabilito dagli atti succitati, che la prestazione lavorativa della dott.ssa Farinelli Cinzia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'Unione Comuni Valconca, non comporterà coinvolgimento diretto e responsabilità di questo Ente poiché l'attività sarà imputata direttamente all'Unione ed ai soggetti che vi sovrintendono;
3. pone, a motivazione del presente atto, la risposta doverosamente collaborativa all'esigenza, rappresentata dalla citata Unione ed in premessa richiamata, di garantire la necessaria continuità alla funzionalità ed operatività del proprio Ufficio Ragioneria fino alla data del 31.03.2018;
4. trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all'Unione della Valconca e al Dirigente dott.ssa Farinelli Cinzia.

Il Dirigente del Settore
Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Dott. ~~Giampaolo~~ Marullo